

STATUTO

SANTA RITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARCO ARGENTANO CS
CONTRADA PONTICELLO 34

Numero REA: CS - 240336

Codice fiscale: 03513990782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita ai sensi della legge n. 381/91, la società coo-	
	perativa sociale denominata "SANTA RITA SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, li-	
	bro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coopera-	
	zione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (sede)	
	La società ha sede in San Marco Argentano, all'indirizzo ri-	
	sultante presso il competente Registro delle Imprese.	
	Nei modi di legge potrà istituire sedi secondarie e uffici,	
	sia amministrativi che commerciali o di rappresentanza in I-	
	talia e all'estero.	
	Art. 3 (durata)	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci	
	con le formalità previste dalla legge.	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La società cooperativa non ha finalità speculative ed è retta	
	dai seguenti principi della mutualità:	
	a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superio-	

	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato dai soci;	
	b) divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	d) devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, com-	
	ma 1, della legge 31/1/1992, n. 59, allo scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale versato e i dividendi eventualmente maturati;	
	e) obbligo del versamento del 3% (tre per cento) degli utili	
	ai fondi mutualistici, disposto dall'art. 11 della legge	
	31/1/1992, n. 59.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio	
	sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse -	
	agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi	
	dell'art.1 comma 1°, lettere "a" e "b" della legge 8.11.1991,	
	n° 381 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi non soci.	
	La finalità della società è quella di operare a favore delle	
	fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o svan-	
	taggio o comunque dei cittadini in genere.	
	Inoltre i soci lavoratori della Cooperativa intendono perse-	
	guire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e con la prestazione della propria attività lavorati-	
	va, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condi-	
	zioni economiche sociali e professionali.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come ogget-	
	to:	
	- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai	
	sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n.381;	
	- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1°	
	comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove perso-	
	ne svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma	
	1 della predetta Legge 381/1991.	
	La cooperativa organizza un impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo socia-	

	le che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge	
	381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamen-	
	te che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'al-	
	tro, a solo titolo esemplificativo:	
	A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:	
	- con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assi-	
	stenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a fa-	
	vore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani,	
	portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bi-	
	sogni e povertà;	
	- centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e	
	culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozio-	
	ne di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle	
	persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei	
	diritti civili, asili nido;	
	- centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazio-	
	ni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handi-	
	cap;	
	- impianti per l'ippoterapia;	
	- centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali,	
	servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le per-	

	sone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le	
	abilità di ogni persona e agiscono sulla globalità delle si-	
	tuazioni di handicap;	
	-realizzazione di comunità alloggio per minori ed interventi	
	a vari livelli (locale regionale, nazionale)	
	per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo svilup-	
	po e la realizzazione individuale e la socializzazione	
	dell'infanzia e dell' adolescenza secondo quanto disposto	
	dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanan-	
	de nella materia;	
	- comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di ac-	
	coglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, co-	
	munità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che	
	garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma	
	domiciliare;	
	- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali pre-	
	visti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande	
	nella materia;	
	- palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi	
	sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostel-	
	li, parchi Robinson e ludoteche;	
	- strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolasti-	
	che e servizi ausiliari di collegamento;	
	- case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari	
	per anziani, asili infantili e asili nido, centri di acco-	

	glienza, case protette, case albergo, case famiglia, consulto-	
	ri, dormitori, mense e lavanderie ;	
	- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e	
	di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto pre-	
	visto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di teleme-	
	dicina;	
	- attività di prevenzione del disadattamento e della disper-	
	sione scolastica; attività di recupero dei minori e dei gio-	
	vani a rischio di devianza o marginalità ed attività di o-	
	rientamento scolastico;	
	- attività per la promozione delle pari opportunità fra i	
	sessi;	
	- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tem-	
	po libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emargina-	
	ti, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali	
	centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ri-	
	creativi;	
	- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme	
	di povertà compresa la gestione delle attività del banco ali-	
	mentare ed altre forme affini di solidarietà;	
	- servizio di segretariato sociale;	
	- servizio sociale professionale;	
	- servizio prenotazioni visite e prestazioni strumentali	
	presso l'azienda ospedaliera e asp. Sportello front office	
	per la ricezione delle documentazioni relative all'ADI e alle	

	visite domiciliari fisiatriche, diabetologiche, chirurgiche,	
	urologiche, ect.;	
	- servizio civile in attuazione della relativa normativa na-	
	zionale e regionale;	
	- l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le di-	
	sposizioni di legge in materia, servizi di gestione di centri	
	di accoglienza sia diurna che notturna per stranieri, gestio-	
	ne di CAS E SPRAR, servizi di intermediazione culturale;	
	- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con ir-	
	regolarità della condotta e disturbi del comportamento ali-	
	mentare e assistenza domiciliare per malati terminali;	
	- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recu-	
	pero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti	
	dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;	
	- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'a-	
	dozione nazionale ed internazionale:	
	- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli	
	ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neu-	
	ropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e	
	mentali;	
	- servizi di trasporto per minori inabili ed anziani, servizi	
	di trasporto per scolari e studenti, servizi di trasporto	
	pubblico in genere, servizi di ausiliarità al traffico;	
	- servizi di vigilanza notturna e diurna di locali pubblici o	
	aree pubbliche, nonché servizio di vigilanza e di accoglienza	

	per scolari pendolari e non;	
	- servizi di vigilanza di minori in colonie estive e campi e-	
	stivi;	
	- gestione mense scolastiche e mense per soggetti svantaggia-	
	ti;	
	- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e so-	
	lidale;	
	- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ri-	
	distribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle catego-	
	rie svantaggiate.	
	B) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	In particolare curerà:	
	- la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e pri-	
	vati anche di interesse artistico, culturale, architettonico,	
	ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree	
	ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando	
	quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;	
	- la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, archi-	
	tettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e pae-	
	saggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi	
	finalizzati zonalmente;	
	- la cura di parchi naturali, tecnologici - ambientali e ri-	
	serve di particolare interesse naturalistico, compresa la	

	realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di via-	
	letti parafulco, cura del sottobosco, ecc.);	
	- guidare comitive turistiche scolastiche in visite organiz-	
	zate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico	
	ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di	
	oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;	
	- la promozione, la progettazione e la gestione, anche per	
	contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di	
	servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salva-	
	guardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, bo-	
	schivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico,	
	ecologico e paesaggistico;	
	- la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pub-	
	blicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed arti-	
	stiche, ecc.;	
	- la realizzazione di attività di diffusione delle informa-	
	zioni e della documentazione, anche con la creazione di ge-	
	stione di reti informative tecnologicamente avanzate, sia a	
	livello nazionale che extranazionale;	
	- servizio di pubbliche affissioni, realizzazione inoltre vo-	
	lantini, manifesti, brochure, in qualsiasi dimensione, vele e	
	insegne pubblicitarie, banner, serigrafie e stampe su ogget-	
	tistica per enti pubblici e privati; realizzazione di campa-	
	gne di promozione pubblicitaria, siti web e marchi aziendali;	
	- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, cultu-	

	rali, turistiche, sportive e musicali;	
	- l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in	
	genere;	
	- la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e	
	turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalen-	
	ti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione	
	di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni,	
	atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire	
	occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collet-	
	tività tutta;	
	- la produzione, la commercializzazione e la gestione di pun-	
	ti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticce-	
	ria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biolo-	
	gici e fitoterapici;	
	- promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di	
	acquisto solidale);	
	- la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di pian-	
	te, fiori, ecc. e di forniture per la realizzazione del verde;	
	- la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia	
	per animali;	
	- la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione	
	dell'artigianato locale e al restauro in genere.	
	La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:	
	- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'ag-	
	giornamento e l'intervento professionale tramite l'istitutio-	

	ne di appositi interventi e servizi quali, ad esempio :	
	- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità or-	
	ganizzata;	
	- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale	
	svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti	
	di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di stu-	
	di e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;	
	- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e	
	burocratico ad uffici pubblici e privati;	
	- il servizio catastale/tributario con apertura degli spor-	
	telli al pubblico imu/tasi/tari ed annessi servizi per il	
	controllo, accertamento, rendicontazione dei versamenti;	
	- inserimento denunce negli applicativi software comunali,	
	aggiornamento e bonifica banca dati, attività di controllo ed	
	accertamento sulle denunce e sui pagamenti effettuati dai	
	contribuenti e le prestazioni di messo comunale afferenti la	
	notificazione di atti.	
	- Servizio rilevazione, censimento dei misuratori idrici e	
	lettura manuale, rilievi e numerazione civica;	
	- servizi i Front-Office e Back-Office per garantire l'acces-	
	sibilità ai servizi da parte dei cittadini e di imprese, ivi	
	inclusi il SUAP e il SUE;	
	- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire	
	a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi	

	e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari,	
	amministrazioni regionali, provinciali e comunali ; uffici	
	catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e	
	tecnici, sovrintendenze ai beni culturali , artistici e sto-	
	rici, musei, chiese, ecc. ; la selezione di risorse umane in-	
	dirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro ;	
	- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale,	
	tributaria, previdenziale e la elaborazione computerizzata	
	dei dati aziendali nonché l'assunzione di lavori di dattilo-	
	grafia, stenografia, stenotipia, e la realizzazione di infor-	
	matizzazione dati;	
	- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da	
	enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione	
	di convegni, congressi, manifestazioni, ecc.;	
	- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale,	
	agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologi-	
	co, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc.;	
	- l'attività di censimento e di elaborazione statistica di	
	dati di interesse pubblico e privato;	
	- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e	
	grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e al-	
	le professionalità richieste del Terzo settore;	
	- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola	
	tipo PON;	
	- la consulenza professionale e legislativa, la realizzazione	

	di progetti per enti pubblici o privati a valere su fondi eu-	
	ropei (Fondi PAC), nonché la consulenza riguardo ai programmi	
	europei ed ai programmi di finanziamento con particolare at-	
	tenzione al settore socio-assistenziale e culturale, al set-	
	tore turismo e del turismo sociale, in particolare nella di-	
	fesa e valorizzazione dell'ambiente;	
	- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli ope-	
	ratori coinvolti nei progetti, alternanza scuola/lavoro;	
	- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didat-	
	tiche e di animazione anche con strumenti informatici e mul-	
	timediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadatta-	
	ti;	
	- attività di formazione e consulenza per la preparazione e	
	formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi	
	i c.d. "operatori di strada " per l'infanzia e l'adolescenza	
	e altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati	
	in genere;	
	- attività di informazione e di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale verso i problemi del territorio e, in particolare	
	dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati	
	a processi di emarginazione;	
	- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipo-	
	grafici e la commercializzazione di manifesti, locandine,	
	stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazio-	
	ne e la diffusione di studi e ricerche su temi e problemati-	

	che sociali, culturali, storiche e religiose;	
	- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere	
	da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone	
	l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione di	
	sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso	
	corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa	
	professionalità ed estendibili all'economia domestica;	
	- raccolta, trasformazione e trasporto di rifiuti solidi ur-	
	bani interni, esterni ed assimilati agli urbani, pulizia dei	
	luoghi di raccolta e del lavaggio cassonetti, pulizia manuale	
	o con mezzi meccanici delle aree pubbliche e private;	
	- raccolta, trasformazione e trasporto di rifiuti solidi ur-	
	bani interni, esterni ed assimilati agli urbani, pulizia dei	
	luoghi di raccolta e del lavaggio cassonetti, pulizia manuale	
	o con mezzi meccanici delle aree pubbliche e private;	
	- raccolta dei rifiuti (anche differenziata) manuale e/o moto-	
	rizzata (raccolta porta a porta);	
	- cura del verde pubblico, decespugliamento, diserbamento	
	delle vie e delle aree di interesse comunale, disinfezzazio-	
	ne, derattizzazione, segnaletica stradale, potatura alberi e	
	siepi ornamentali, pulizia fossati e di strade urbane ed ex-	
	tra urbane, manutenzione di impianti sportivi e cimiteriali;	
	- l'esecuzione di lavori di appalti pubblici e privati, lavo-	
	ri edili , di pittura e tinteggiatura, realizzazione e manu-	
	tenzione di impianti elettrici pubblici e privati, attività	

	di trasloco, realizzazione di interventi di pulizia ordinaria	
	e straordinaria di enti pubblici e privati.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente	
	connesse.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà:	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne	
	sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali	
	della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le at-	
	tività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento de-	
	gli scopi suddetti;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi fina-	
	lità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei	
	limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e parte-	
	cipazione sotto qualsiasi forma;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e	
	di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di	
	qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande;	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell' oggetto	
	sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamen-	
	to aziendale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	

	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscri-	
	zione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	

	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	I SOCI	
	Art. 6 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	sono in possesso dei requisiti di legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci volontari, che aderiscono senza	
	possesso di particolari requisiti, prestano attività lavora-	
	tive a favore della Cooperativa rese gratuitamente, ai	
	sensi della legge 381/91 e successive modificazioni. In ogni	
	caso il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	

	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori.	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	

	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	articoli.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	

	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	

	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	

	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 15 bis (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione	
	o il loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non potrà essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476	
	del codice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi. l'inos-	
	servanza dei doveri inerenti la formazione;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	

	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (euro cinquecento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	

	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a)l'importo complessivo dell'emissione;	
	b)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c)il termine minimo di durata del conferimento;	
	d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e)i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	

	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	

	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) al capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote	
	di valore compreso tra un minimo di euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) ed un massimo di euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero);	
	c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	

	La cooperativa trae le risorse economiche per il funzionamen-	
	to e lo svolgimento della propria attività da:	
	a) contributi degli aderenti;	
	b) contributi privati;	
	c) contributi statali di enti e di istituzioni pubbliche fi-	
	nalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documen-	
	tate attività e progetti;	
	d) donazioni e lasciti testamentari;	
	e) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	f) entrate derivanti da attività svolte.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	

	n. 59;	
	d)ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a)erogazione diretta;	
	b)aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	

	c)emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	

	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro	

	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	

	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	te previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	

	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti come appresso speci-	

	ficato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario.	
	Art.32 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro no-	

	mina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà de-	
	terminato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per il tempo stabilito	
	al momento della nomina, anche fino a revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art.33 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul genera-	

	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art.34 L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.35 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.36 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato.	
	Art.37 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo am-	
	ministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per lo stesso periodo dell'organo	
	amministrativo e scadono alla data della decisione dei soci	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	

	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	5.000,00 (euro cinquemila). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede legale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	

	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI, libro V del codice ci-	
	vile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Tino La Pegna. Parise Antonio Carmelo. Teresa Ciar-	
	dullo. Siciliano Bruno. Giancarlo Carnevale. Giovanni FINO	
	Notaio. Sigillo.	

[illegible]